



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n..... del .....

## SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

Art. 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

Art. 4 - Misura dell'imposta e periodo di applicazione

Art. 5 - Esenzioni

Art. 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dichiarazioni

Art. 7 - Versamento dell'imposta

Art. 8 - Interventi da finanziare

Art. 9 - Disposizioni in tema di accertamento e controlli

Art.10 - Sanzioni

Art.11 - Riscossione coattiva

Art.12 - Rimborsi

Art.13 - Contenzioso

Art.14 - Funzionario responsabile dell'imposta

Art.15 - Disposizioni finali e transitorie

Art.16 - Entrata in vigore

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15 dicembre 1997, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23 del 14 febbraio 2011.

## **Articolo 2**

### **Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23 del 14 febbraio 2011.

2. L'applicazione dell'imposta decorre dal primo Giugno 2023, subordinatamente all'emanazione del provvedimento regionale di inserimento nell'elenco delle località turistiche della Regione Toscana.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Monteverdi Marittimo di seguito indicate, fino a un massimo di quindici pernottamenti consecutivi:

Alberghi

Residenze turistico-alberghiere

Affittacamere

Bed & breakfast

Agriturismi

Agricampeggi

Campeggi

Villaggi turistici

Aree di sosta

Parchi di vacanza

Strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva

Case per ferie

Case e appartamenti per vacanze

Residenze d'epoca

Residence

Alberghi diffusi

Locazioni turistiche.

### **Articolo 3**

#### **Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari**

1. Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è la persona che, non residente nel Comune di Monteverdi Marittimo, pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 comma 3.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale pernotta la persona tenuta al pagamento dell'imposta di soggiorno.

### **Articolo 4**

#### **Misura dell'imposta e periodo di applicazione**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 comma 3, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura stabilita dalla legge.
3. Il periodo massimo di applicazione dell'imposta è di 12 (dodici) mesi per anno solare ed è determinato con provvedimento della Giunta Comunale.
4. E' confermata la misura dell'imposta e il periodo determinato nell'anno precedente, se non modificati con nuovo provvedimento dell'Amministrazione Comunale effettuato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

### **Articolo 5**

#### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
  - a. I minori entro il quattordicesimo anno d'età (fino all'anno d'imposta in corso)
  - b. I gruppi scolastici in gita didattica e i loro accompagnatori;
  - c. Le persone che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio;
  - d. Le persone che, non residenti nel Comune di Monteverdi Marittimo, prestano attività lavorativa nel territorio comunale;
  - e. Le persone che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  - f. I portatori di handicap non autosufficienti e il loro accompagnatore;
2. L'esenzione di cui ai punti b) dc d) e) f) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al

responsabile degli obblighi tributari di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.

## **Articolo 6**

### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dichiarazioni**

1. I gestori delle strutture ricettive del Comune di Monteverdi Marittimo, in qualità di responsabili degli obblighi tributari di cui al precedente articolo 3 comma 2, hanno l'obbligo di dichiarare, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero totale dei pernottamenti, distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli esenti. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno si rifiuti di versarla, il gestore della struttura ricettiva deve darne comunicazione al Comune, indicandone le generalità, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come disposto dall'art. 24, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 196/2003.

2. La dichiarazione, eseguita sulla base della modulistica predisposta dal Comune e scaricabile dal sito internet <https://www.comune.monteverdi.pi.it/it>, deve essere trasmessa al Comune con le seguenti modalità:

Tramite e-mail certificata all'indirizzo: [comune.monteverdi.m@postacert.toscana.it](mailto:comune.monteverdi.m@postacert.toscana.it)

Consegna all'ufficio protocollo in via IV Novembre 1 – Monteverdi M.mo

Consegna all'ufficio tributi in via IV Novembre 1 – Monteverdi M.mo.

Altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale

3. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Monteverdi M.mo

4. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.

5. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel comune sono tenuti a informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, indicando la misura applicata e le tipologie di esenzioni.

6. I gestori delle strutture ricettive, relativamente all'imposta di soggiorno, sono qualificabili come agenti contabili in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale di denaro (c.d. maneggio di denaro) e beni di pertinenza pubblica.

7. L'agente contabile, ai sensi del D.lgs. 267/2000 art. 93, è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere conto della propria gestione trasmettendo al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996.

## **Articolo 7**

### **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva, entro il termine del periodo del soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta rilasciando quietanza della somma riscossa. Le quietanze rilasciate dovranno essere conservate per un periodo di cinque anni.
3. E' consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti è pari a euro 0,49 (quarantanove centesimi).
5. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Monteverdi M.mo, delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare con le seguenti modalità:

Tramite piattaforma portale IDS

## **Articolo 8**

### **Interventi da finanziare**

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011:
  - a) Interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive;
  - b) Interventi di manutenzione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

## **Articolo 9**

### **Disposizioni in tema di accertamento e controlli**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296: gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati ai soggetti obbligati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:

- a) Invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive a esibire o trasmettere atti, documenti e ricevute;
- b) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, ivi compresi i dati riportati sul registro delle presenze;
- c) Avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi e ai gestori delle strutture ricettive, previa richiesta ai competenti uffici pubblici, quali ad esempio la Questura di Pisa per le schedine alloggiati e la Provincia di Pisa per le comunicazioni sul movimento turistico.

## **Articolo 10**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473, e secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento del tributo dovuto, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 e successive modificazioni. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 6, 9 e 17 del D. Lgs. n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa presentazione della dichiarazione da parte del responsabile degli obblighi tributari si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
4. Per l'incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'articolo 6 comma 1 da parte del responsabile degli obblighi tributari, si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
5. Per la violazione all'obbligo d'informazione di cui all'art. 6, comma 4, da parte del gestore del responsabile degli obblighi tributari, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 100,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
6. Coloro che stipulano contratti di locazione turistica in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 70 della L.R. 86/2013 sono assoggettati alle sanzioni amministrative richiamate allo stesso art. 70 commi 8) e 9)".

## **Articolo 11**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## **Articolo 12**

### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da eseguire alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Monteverdi M.mo almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.

3. Non si procede al rimborso per importi pari o inferiori a euro dodici.

## **Articolo 13**

### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

## **Articolo 14**

### **Funzionario responsabile dell'imposta**

1. La Giunta Comunale provvede con proprio atto alla nomina del Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.

2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

## **Articolo 15**

### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

2. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha la facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.

## **Articolo 16**

## **Entrata in vigore**

- 1. Il presente provvedimento entra in vigore il...**